

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

656/2014/R/GAS

**MECCANISMI REGOLATORI DI INCENTIVAZIONE PER LO
SVILUPPO DI ULTERIORI PRESTAZIONI DI PUNTA DA
STOCCAGGIO DEL SISTEMA NAZIONALE DEL GAS**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del
procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27
novembre 2014, 586/2014/R/GAS

Mercato di incidenza: gas naturale

23 dicembre 2014

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 27 novembre 2014, 586/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 586/2014/R/GAS), per la formazione di provvedimenti in materia di meccanismi regolatori per lo sviluppo di ulteriore capacità di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di regolazione, a partire dal 2015.

Nel presente documento sono descritti gli orientamenti dell'Autorità per incentivare lo sviluppo di ulteriore capacità di stoccaggio di punta, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto legge 133/2014, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto legge 133/2014).

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (infrastrutture@autorita.energia.it) entro il 19 gennaio 2015. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

***Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione
Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano***

*e-mail: infrastrutture@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it*

INDICE

1	Inquadramento procedurale e oggetto della consultazione	4
2	Ambito di applicazione.....	5
3	Criteri generali di incentivazione per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio di punta	5
4	Indicatori di prestazioni dei siti di stoccaggio.....	6
5	Meccanismo di incentivazione	7
6	Modalità di accesso al meccanismo di incentivazione e verifica delle prestazioni	8

1 Inquadramento procedurale e oggetto della consultazione

- 1.1 Il decreto legge 133/2014, all'articolo 37, comma 3, prevede che, al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l'Autorità stabilisca meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas.
- 1.2 L'Autorità, con deliberazione 586/2014/R/GAS, ha avviato il procedimento per l'emanazione di provvedimenti in materia di definizione di meccanismi regolatori incentivati, anche asimmetrici, per la realizzazione di ulteriori prestazioni di capacità di punta del sistema di stoccaggio applicabili agli investimenti effettuati a decorrere dall'anno 2015.
- 1.3 Nella delibera di avvio del procedimento è stata evidenziata la necessità di:
 - a) prevedere che il meccanismo di incentivazione sia applicato su istanza, in prima applicazione limitatamente agli investimenti autorizzati e avviati entro l'anno 2015, salvo successive proroghe;
 - b) prevedere che i criteri di incentivazione siano strettamente coordinati e coerenti con le esigenze di realizzazione minima di infrastrutture di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale;
 - c) individuare strumenti di incentivazione che favoriscano la minimizzazione dei costi ricadenti sul sistema nazionale del gas a parità di servizio erogato;
 - d) individuare opportuni indicatori di prestazione tecnici ed economici, al fine di assicurare che gli investimenti ammessi al meccanismo di incentivazione siano in grado di assicurare performance non inferiori a quelle caratteristiche dell'attuale sistema nazionale degli stoccaggi.
- 1.4 Il presente documento sottopone a consultazione gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di determinazione degli incentivi per la realizzazione di capacità di punta addizionale e alle procedure con cui i soggetti interessati possono accedere ai suddetti meccanismi di incentivazione.
- 1.5 La fase di consultazione relativa al presente documento si concluderà il 19 gennaio 2015, data ultima per l'invio di osservazioni scritte e commenti. Successivamente a tale data, verranno pubblicate e rese disponibili sul sito internet dell'Autorità le osservazioni ricevute.

- 1.6 L'approvazione del provvedimento finale è prevista entro il mese di marzo 2015, in modo da rispettare quanto previsto dalla legge, circa l'applicabilità dell'incentivo a partire dagli investimenti del medesimo anno 2015.

2 Ambito di applicazione

- 2.1 Come già indicato in sede di avvio di procedimento, l'Autorità è orientata a prevedere che il meccanismo di incentivazione per lo sviluppo di capacità di punta addizionale, in sede di prima applicazione, si riferisca esclusivamente agli investimenti autorizzati e avviati entro l'anno 2015. Tale limitazione potrà essere rivalutata a valle dell'identificazione delle necessità minime di realizzazione di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 93/11.
- 2.2 Per evitare la sovrapposizione di più meccanismi di incentivazione, con il conseguente rischio di un improprio aggravio di oneri per i clienti finali, l'Autorità è inoltre orientata a prevedere che, nel caso in cui un sito di stoccaggio ottenga gli incentivi per lo sviluppo della punta incrementale introdotti in esito al procedimento in cui si inserisce il presente documento di consultazione, non possa essere contestualmente ammesso al riconoscimento degli incentivi già previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito *RTSG*)¹ e dalla clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 della medesima deliberazione².
- 2.3 L'Autorità ritiene, inoltre, che il meccanismo di incentivazione non debba applicarsi nel caso in cui la realizzazione di capacità addizionale avvenga sulla base di un obbligo direttamente discendente dalla normativa primaria come, ad esempio, per la capacità realizzata ai sensi del decreto legislativo n. 130/10.

S I. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione.

3 Criteri generali di incentivazione per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio di punta

- 3.1 L'Autorità, in coerenza con le proprie linee strategiche e con le più recenti decisioni in materia di regolazione delle infrastrutture energetiche, anche in relazione all'incentivazione per la nuova capacità stoccaggio di punta, intende sviluppare meccanismi regolatori improntati alla logica della selettività e della

¹ Regolazione dei criteri tariffari dello stoccaggio per il periodo di regolazione 2015-2018.

² La clausola di salvaguardia consente alle nuove imprese di stoccaggio di ottenere gli incentivi previsti per la realizzazione di nuovi investimenti nel periodo di regolazione 2011-2014 anche nel caso in cui il sito di stoccaggio entri in esercizio nei primi 18 mesi del periodo di regolazione successivo, a condizione che alla data del 31 dicembre 2014 abbia realizzato almeno il 60% degli investimenti complessivi.

valorizzazione del servizio reso al sistema, secondo criteri misurabili e verificabili.

- 3.2 In termini generali, l'Autorità è orientata a prevedere che il meccanismo di incentivazione contempli la fissazione di caratteristiche di prestazioni minime per l'ammissibilità all'incentivo, definite in base ad un indicatore di prestazioni che consenta di individuare i siti di stoccaggio meglio in grado di rispondere alla necessità, indicata dal decreto legge 133/2014, di capacità di punta addizionale, per migliorare la sicurezza del sistema nazionale gas.
- 3.3 Tale indicatore di prestazioni dovrà garantire, pertanto, che la capacità aggiuntiva di stoccaggio ammessa ad incentivazione sia in grado di migliorare la *performance* attuale del sistema nazionale del gas in termini di rapporto tra il volume di *working gas* operativo e la capacità di punta di erogazione. I siti di stoccaggio presentano infatti differenti curve di prestazione in funzione in particolare delle caratteristiche geologiche del giacimento. Come evidenziato nel documento allegato al Decreto Interministeriale 8 marzo 2013, allo stato attuale il sistema nazionale del gas necessita di ulteriori prestazioni di punta di erogazione da stoccaggio, mentre la capacità di spazio sembra essere sufficiente alle esigenze del sistema.
- 3.4 L'Autorità intende, in ogni caso, definire modalità di verifica *ex-post* dell'effettivo rispetto delle *performance* individuate tramite il citato indicatore di prestazioni.

S 2. Osservazioni in merito ai criteri generali di incentivazione.

4 Indicatori di prestazioni dei siti di stoccaggio

- 4.1 Il decreto legge prevede che il meccanismo di incentivazione debba privilegiare i siti di stoccaggio caratterizzati da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio. Risulta pertanto necessario individuare degli appositi indicatori che consentano di valutare le differenti caratteristiche di prestazioni dei siti di stoccaggio.
- 4.2 Per valutare il rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio si potrebbe fare riferimento al parametro della cosiddetta *duration*. Tale parametro misura il numero di giorni necessari per lo svuotamento del *working gas* del sito di stoccaggio. A parità di *working gas* i siti con una maggior capacità di punta di erogazione presentano un minore valore della *duration*.

- 4.3 Sulla base delle prime valutazioni si intende proporre un valore obiettivo pari a 60 giorni, corrispondente alle prestazioni di erogazione degli stoccaggi più performanti del sistema nazionale³.

S 3. Osservazioni in merito all'utilizzo di indicatori di prestazioni per i siti di stoccaggio.

S 4. Osservazioni in merito ad eventuali criteri alternativi per il calcolo della duration. Illustrare in maniera dettagliata i vantaggi che i criteri alternativi si ritiene possano offrire, anche in relazione alle finalità del meccanismo di incentivazione in discussione.

5 Meccanismo di incentivazione

- 5.1 L'obiettivo del meccanismo di incentivazione è di promuovere la realizzazione di capacità addizionale di punta di erogazione al fine di garantire la sicurezza, anche nel caso di una interruzione prolungata di una delle principali fonti di approvvigionamento. Pertanto si propone di applicare l'incentivo alla capacità massima che l'impresa di stoccaggio si impegna ad erogare agli utenti del servizio in modo continuativo per almeno 15 giorni (di seguito: capacità incentivata).
- 5.2 L'ammontare dell'incentivo verrà determinato, in un'ottica di minimizzazione degli oneri per i clienti finali, a partire da una valutazione dei potenziali benefici per il sistema derivanti dalla riduzione al ricorso di misure alternative agli stoccaggi per garantire la sicurezza del sistema quali gli interventi per il contenimento della domanda previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007.
- 5.3 In prima approssimazione, sulla base di valutazioni preliminari, si propone un valore pari a 0,5 euro/Smc/g. Tale incentivo potrebbe essere riconosciuto per una durata massima di 8 anni. Gli incentivi per la realizzazione di capacità addizionale saranno inclusi nel monte ricavi utilizzato per la determinazione dei corrispettivi relativi alla capacità di stoccaggio.
- 5.4 L'applicazione di un incentivo di tipo *performance-based*, oltre a promuovere l'effettiva realizzazione di nuova capacità, fornisce uno stimolo all'efficienza nella realizzazione dei nuovi investimenti. A parità di servizio reso, infatti, l'incentivo determina un maggior impatto sulla redditività dell'impresa di stoccaggio se la medesima riesce a contenere la spesa per la realizzazione degli investimenti. L'Autorità in ogni caso si riserva di introdurre ulteriori misure volte a garantire una maggiore efficienza nella realizzazione dei nuovi investimenti.

³ Il valore è stato stimato sulla base del tempo necessario ad erogare un quantitativo di gas pari a circa 80% del *working gas* operativo di ciascun sito di stoccaggio.

- 5.5 L'Autorità, a partire dal quarto periodo di regolazione, ha previsto il riconoscimento del fattore correttivo ai siti di stoccaggio inclusi nell'elenco delle infrastrutture strategiche ai sensi del decreto legislativo n. 93/11. Tale meccanismo consente la copertura parziale dei ricavi riconosciuti anche nel caso in cui non sia stata assegnata la totalità della capacità di stoccaggio agli utenti del servizio.
- 5.6 Considerata la finalità con cui l'incentivazione in consultazione è stata prevista dalla legge (accresciuta sicurezza del sistema), l'Autorità è innanzitutto orientata a prevedere l'applicabilità del fattore correttivo previsto dalla regolazione tariffaria dello stoccaggio 2015-2018 ai siti che saranno ammessi alla medesima incentivazione, a partire dal 2015, in esito all'attuazione dei meccanismi di regolazione oggetto della presente consultazione. In tal modo, a tutti gli effetti, gli investimenti incentivati ai sensi del decreto legge 133/2014 risulteranno anche assimilati, per quanto riguarda il fattore correttivo, alle infrastrutture strategiche.
- 5.7 Inoltre, l'Autorità intende valutare, coerentemente con quanto previsto dal decreto legge, meccanismi di incentivazione di natura asimmetrica limitatamente alle nuove imprese di stoccaggio.
- 5.8 In tale prospettiva, l'Autorità è altresì orientata a prevedere specifiche modalità applicative del fattore correttivo applicabili esclusivamente alle nuove imprese di stoccaggio (ossia nuovi operatori non ancora attivi nell'erogazione del servizio di stoccaggio) ammesse all'incentivazione prevista dal decreto legge 133/2014.
- 5.9 In relazioni alle nuove imprese, infatti, si osserva come le medesime non possano utilizzare i flussi di cassa derivanti dall'erogazione del servizio da parte di siti già in esercizio per finanziare la realizzazione di nuovi investimenti, con la conseguente necessità di ricorrere ad un maggior livello di indebitamento. In tale prospettiva, anche in ragione dei possibili differenziali nel costo di finanziamento che un operatore nuovo entrante potrebbe trovarsi a dover affrontare, l'Autorità ritiene che il rafforzamento del fattore correttivo possa essere utilizzato per limitare gli effetti di detti differenziali. In particolare, l'Autorità è orientata a prevedere che per i siti realizzati da nuove imprese il livello di copertura dei ricavi possa essere elevato fino al 100% dei ricavi riconosciuti, ivi inclusi gli incentivi oggetto della presente consultazione.

S 5. Osservazioni in merito al meccanismo di incentivazione, ivi incluse le disposizioni di natura asimmetrica.

6 Modalità di accesso al meccanismo di incentivazione e verifica delle prestazioni

- 6.1 Il riconoscimento degli incentivi per la realizzazione di capacità di punta addizionale richiede la verifica, da parte dell'Autorità, dei presupposti per l'ammissibilità al meccanismo di incentivazione e in particolare che il sito di

stoccaggio considerato consenta di incrementare le prestazioni di punta del sistema nazionale del gas.

- 6.2 Al fine di consentire le opportune verifiche si ritiene opportuno che l'ammissibilità al meccanismo di incentivazione avvenga sulla base di una apposita istanza presentata dal soggetto interessato.
- 6.3 L'Autorità definirà un'apposita finestra temporale, in prima applicazione nel corso del 2015, entro la quale i soggetti interessati potranno presentare istanza di adesione al meccanismo di incentivazione per la realizzazione di capacità di punta addizionale.
- 6.4 Nell'istanza di adesione i soggetti interessati dovranno fornire le seguenti informazioni:
 - a) descrizione delle caratteristiche di prestazioni del sito di stoccaggio, con particolare riferimento al *cushion gas*, allo *pseudo working gas*, al *working gas*, alla capacità di punta di erogazione e di iniezione, alla *duration* del sito e al profilo di erogazione a regime in funzione dello svaso complessivo;
 - b) una stima della spesa necessaria per la realizzazione del sito di stoccaggio e dei costi operativi derivanti dall'esercizio;
 - c) una stima delle tempistiche di realizzazione del sito di stoccaggio e della messa a disposizione della relativa capacità agli utenti del sistema;
 - d) l'evidenza del completamento dell'iter autorizzativo, con indicazione degli estremi del provvedimento di conferimento della titolarità della concessione di stoccaggio, e del relativo piano di lavori approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- 6.5 Gli elementi forniti in sede di presentazione dell'istanza, che dovranno essere accompagnati da un'opportuna perizia tecnica da parte di un soggetto indipendente, di comprovata competenza, consentiranno all'Autorità di valutare il contributo di ciascun progetto alla sicurezza del sistema, nonché di verificare il rispetto, su base documentale, della soglia di prestazioni, della data prevista di completamento e degli altri elementi necessari per valutare l'ammissibilità al meccanismo incentivante.
- 6.6 L'Autorità, in seguito alla ricezione delle istanze di partecipazione del meccanismo di incentivazione, definirà eventualmente una apposita graduatoria, sulla base delle caratteristiche di prestazioni del sito di stoccaggio e in particolare della *duration* del sito.
- 6.7 La graduatoria terrà altresì conto, al fini di decidere gli interventi ammessi all'incentivo, delle necessità minime di realizzazione di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale in sottoterraneo, eventualmente identificate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/11.

- 6.8 In tal caso, l'ammissibilità al meccanismo di incentivazione verrà consentito sulla base della graduatoria individuata, fino al raggiungimento della capacità incrementale necessaria a garantire la sicurezza del sistema.
- 6.9 Ai fini del definitivo riconoscimento economico degli incentivi l'Autorità provvederà ad accertare, con modalità oggettive e certificabili, il rispetto delle caratteristiche di prestazioni del sito di stoccaggio dichiarate nell'istanza di accesso al meccanismo di incentivazione.
- 6.10 Al fine di impedire comportamenti opportunistici, l'Autorità è orientata a prevedere che, nel caso in cui le prestazioni effettive del sito risultino inferiori alle prestazioni minime necessarie per l'ammissione al meccanismo di incentivazione, l'impresa perda il diritto all'accesso al meccanismo di incentivazione, nonché alla copertura tramite fattore correttivo.
- 6.11 Inoltre, si ritiene altresì opportuno stabilire che la durata dell'incentivo decorra a partire dalla data prevista di messa in esercizio del sito di stoccaggio come indicata nell'istanza di ammissione al meccanismo incentivante. Pertanto, nel caso in cui si verificano dei ritardi nella messa in esercizio del sito (salvo i casi di forza maggiore), la durata dell'incentivo sarà ridotta proporzionalmente.

S 6. Osservazioni in merito alle modalità di ammissione e alla verifica delle prestazioni.

S 7. Osservazioni in relazione alle conseguenze di performance effettive inferiori alle performance minime previste per l'ammissibilità all'incentivo.